



COMUNE DI MASCALUCIA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

CODICE FISCALE 80001190877

Area Servizi Sociali e Culturali

REGOLAMENTO AFFIDAMENTO FAMILIARE

ART. 1

L'affido familiare si concretizza in un'esperienza di accoglienza orientata alla solidarietà primaria. Trattandosi di un intervento di supporto al minore ed alla famiglia d'origine, prevede la continuità dei rapporti tra il bambino e i suoi genitori in vista del suo rientro nel nucleo d'origine. L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione del minore, allo scopo di evitare forme di disadattamento sociale e personale. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo anche conto del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

ART. 2

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione e l'accesso all'affidamento familiare rivolto ai minori e alle loro famiglie.

- L. 4 maggio 1983, n.184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001, n.149;
- L. 28 agosto 1997, n.285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- D.L. 18 agosto 1998, n.286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- L. 26 agosto 2002, n.189: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- L. 8 novembre 2000, n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3.5.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali.

ART. 3

I soggetti per cui è possibile ricorrere all'affidamento familiare sono i minori da 0 a 18 anni, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico, a causa di:

- Malattie del/i genitore/i;
- Morte di uno dei genitori e mancanza di figure parentali disponibili ad accudirlo;
- Disgregazione del nucleo familiare;
- Difficoltà educative da parte dei genitori;
- Ogni altra situazione in cui il servizio competente ne ravvisi l'opportunità

ART. 4

1. Alla famiglia di origine del minore sono assicurati i seguenti diritti:

- a) Conoscere le finalità generali dell'affidamento familiare, le informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria, le modalità di mantenimento del rapporto con il figlio oltre che, laddove sia ritenuto opportuno, fare conoscenza della famiglia affidataria;
- b) Mantenere significativi rapporti con il bambino in riferimento a quanto previsto nel Progetto Individualizzato dello stesso;
- c) Usufruire del sostegno e degli interventi del Servizio Sociale comunale e di altri Servizi specialistici;
- d) Scegliere l'indirizzo scolastico, la conseguente iscrizione ed essere informati dell'andamento scolastico del figlio;
- e) Essere informati e decidere eventuali trattamenti chirurgo-sanitari;
- f) Concedere il consenso all'espatrio;
- g) Concorrere alla predisposizione del PEI, ove possibile.

2. Alla famiglia di origine del minore competono i seguenti doveri:

- a) Rispettare gli accordi, in caso di affidamento consensuale, e le eventuali prescrizioni dettate dal Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale;
- b) Realizzare il programma stabilito con gli operatori per favorire il superamento degli elementi di pregiudizio e di disagio e favorire il ricongiungimento con i propri figli nei tempi concordati;
- c) Contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese del figlio, concordando con il servizio sociale le forme di contribuzione, ai sensi dell'art. 433 del codice civile;
- d) Rispettare la privacy e la riservatezza della famiglia affidataria.

ART. 5

1. Gli affidatari possono essere coppie con figli, coppie senza figli e persone singole.

2. Nei casi in cui non siano disponibili, nemmeno a seguito della consultazione delle Associazioni di famiglie affidatarie, soggetti affidatari adeguati ai bisogni del minore, si farà ricorso ad altri strumenti atti alla realizzazione della separazione temporanea del minore della famiglia di origine.

3. Alla famiglia affidataria sono assicurati i seguenti diritti:

- a) Essere informati della situazione del minore che accoglieranno e del Progetto individualizzato che lo riguarda;
- b) Concorrere alla predisposizione del PEI;
- c) Usufruire del sostegno psico-fisico-educativo, individuale e/o di gruppo;
- d) Mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e l'autorità sanitaria anche, se necessario, con il supporto per le procedure istituzionali e/o burocratiche, dei servizi socio sanitari istituzionalmente competenti;
- e) Essere tutelati nella propria sfera di riservatezza e nel rispetto della propria privacy;
- f) Ricevere un contributo economico mensile il cui importo verrà individuato annualmente secondo gli stanziamenti di bilancio;
- g) Beneficiare della normativa a favore dei lavoratori dipendenti.

4. Alla famiglia affidataria competono i seguenti doveri:

- a) Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia stata pronuncia di decadenza ai sensi degli articoli ex 330 e ex 333 del codice civile, o del tutore; in ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con l'autorità parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie (art. 5 legge 149/01);
- b) Mantenere, laddove possibile, in collaborazione con gli operatori del Servizio Sociale comunale, significativi rapporti con la famiglia d'origine del minore, tenendo conto di eventuali prescrizioni dei Servizi o dell'Autorità Giudiziaria;

- c) Collaborare con gli operatori del Servizio Sociale comunale sia nella costruzione del PEI che nel monitoraggio dell'intervento di affidamento familiare all'interno del complessivo Progetto individualizzato;
- d) Assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita;
- e) Assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore in affidamento e della sua famiglia.

ART. 6

1. L'affidamento familiare ha una durata di 24 mesi prorogabili di altri 24 nel caso in cui il Progetto individualizzato lo preveda
2. I progetti individualizzati all'interno dei quali si disponga un affidamento familiare che necessita di una proroga di altri 24 mesi, devono essere oggetto di periodiche verifiche, soprattutto per quanto riguarda i termini del ricongiungimento/riunificazione familiare.

ART. 7

Tipologie di affidamento familiare

La famiglia affidataria può essere reperita:

- Nell'ambito della famiglia allargata del minore (affido a parenti);
- Tramite selezione effettuata dal servizio competente (affido etero-familiare) tra i soggetti disponibili idonei e censiti dal Centro Affidi Distrettuale

L'affido si distingue in:

- **Affidamento terapeutico**, intervento previsto per quelle situazioni in cui il minore richiede cure particolari (per esempio accompagnamento in psicoterapia, a trattamenti riabilitativi o sanitari continuativi, agli incontri protetti con la famiglia d'origine);
- **Affidamento consensuale**: quando è disposto dall'Ente Locale previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il quarto grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
- **Affidamento giudiziale**: quando è disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale dei servizi sociali dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza.

A seconda della sussistenza o meno di un legame di consanguineità tra il minore e gli affidatari, l'intervento di affidamento familiare si distingue in:

- a) **Affidamento eterofamiliare**: quando il minore viene affidato a soggetti che non hanno legami di consanguineità con la sua famiglia d'origine;
- b) **Affidamento intrafamiliare**: quando il minore viene affidato a parenti entro il quarto grado. Non sono oggetto di interventi di protezione e tutela da parte dei servizi sociali gli affidi intrafamiliari in cui i genitori, che esercitano la potestà genitoriale, affidino spontaneamente il proprio figlio ad un parente entro il quarto grado e non si rivelino elementi di rischio e di pregiudizio: in questo caso i servizi sociali non sono tenuti ad attivare alcuna forma di sostegno

A seconda delle modalità dell'affidamento familiare, l'intervento si distingue in:

- a) **Affidamento residenziale**: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari;
- b) **Affidamento diurno**: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia;
- c) **Affidamento parziale**: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari;

- d) **Affidamento di emergenza/ponte:** quando il minore viene collocato in via d'urgenza in una famiglia affidataria il tempo necessario per predisporre un Progetto individualizzato di cura e protezione.

ART. 8

Contributo Economico a sostegno della famiglia affidataria

L'affidamento familiare residenziale comporta un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota ridefinita annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita e agli stanziamenti di Bilancio. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche valutate dal Servizio Sociale Professionale.